

STUDIO INTRA S.R.L.

Consulenza ed Assistenza Iva Comunitaria – Intrastat

Ai clienti in indirizzo

Circolare n. 3 del 24/11/2015

IL REGIME IVA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLE IMPORTAZIONI

Con l'entrata in vigore dal 18/08/2015 della c.d. "Legge Europea 2014" (Legge n. 115/2015) è stato esteso il regime di non imponibilità IVA ai servizi accessori, relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile.

Affinché possa operare la non imponibilità è necessario che vengano rispettate determinate condizioni il cui dettaglio viene riportato di seguito

LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Con riferimento ad un'importazione la normativa comunitaria, già dal 2006 con la Direttiva n.112, prescrive quanto segue.

| Direttiva n. 2006/112/CE | Contenuto |
|---------------------------|---|
| Art. 86, par. 1, lett. b) | Vanno includere nella base imponibile IVA relativa ai beni importati , ove non siano già comprese, "le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta". |
| Art. 144 | "Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile , conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b)". |

Da quanto sopra consegue che, al fine di evitare la duplicazione dell'imposta, un servizio relativo ad un'importazione reso verso corrispettivo non sconta l'IVA, nel caso in cui lo stesso è:

- **connesso ad un'importazione** di beni;
- **incluso nella base imponibile IVA**, ad opera della Dogana.

Va inoltre considerato che in base all'art. 143 della citata Direttiva, in combinato disposto con gli artt. 23, Direttiva n. 2009/132/CE e 1, Direttiva n. 2006/79/CE, **non sono soggette ad IVA le importazioni:**

STUDIO INTRA S.R.L.

Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)

Tel. 0521/970489 – email info@studiointra.eu – www.studiointra.eu - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € -

Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341

- di beni di valore non superiore a € 10 aumentabile fino a € 22
(sono comunque esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici, profumi e tabacchi)
- di beni oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale.

A differenza della normativa nazionale, quindi, il Legislatore comunitario prevede che **anche ai servizi accessori** (tra cui il trasporto) alle importazioni sopra accennate esenti IVA è **riservato lo stesso trattamento**.

ESTENSIONE DEL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ AI SERVIZI ACCESSORI

In base alla previgente normativa Italiana che poi è stata modificata con la Legge Europea 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 4), DPR n. 633/72 i servizi accessori (tra cui il trasporto) relativi alle importazioni di beni, anche di valore modesto, erano **non imponibili** soltanto:

- **se inclusi nella base imponibile IVA** ex art. 69, comma 1, DPR n. 633/72 all'atto dell'importazione.

In particolare, come disposto dal citato art. 69, l'imposta va applicata al **valore dei beni importati**, determinato in base alle disposizioni in materia doganale, aumentato dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'IVA, nonché delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno dell'UE indicato sul documento di trasporto;

NORMATIVA ITALIANA IN VIGORE DAL 18/08/2015

Con la presente estensione, l'art. 12, comma 1, lett. a), Legge n. 115/2015, al fine di allineare la normativa nazionale a quella comunitaria, ha integrato il citato art. 9, introducendo al comma 1 il **nuovo n. 4-bis**, ai sensi del quale costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali **non imponibili**:

“i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta”.

Di conseguenza, la contestazione comunitaria è stata “superata” prevedendo che la **non imponibilità** dei servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle Direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, è ora **applicabile a prescindere dal loro assoggettamento ad IVA** all'atto dell'importazione.

La non imponibilità opera, tuttavia, a condizione che i corrispettivi di tali servizi accessori, al fine di dimostrare la loro riferibilità alle operazioni medesime, siano stati **inclusi nella base imponibile IVA** ai sensi dell'art. 69, comma 1, DPR n. 633/72 all'atto dell'importazione, **ancorché** la stessa **non sia** assoggettata ad IVA dalla Dogana.

STUDIO INTRA S.R.L.

Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)

Tel. 0521/970489 – email info@studiointra.eu – www.studiointra.eu - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € -

Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341

NON IMPONIBILITÀ DEI SERVIZI ACCESSORI RELATIVI:

- alle piccole spedizioni di carattere non commerciale
- alle spedizioni di valore trascurabile (fino a € 22)



- se i corrispettivi sono inclusi nella base imponibile IVA ex art. 69, comma 1, DPR n. 633/72 all'atto dell'importazione
- a prescindere dal mancato assoggettamento ad IVA in Dogana

Merita segnalare infine che ai sensi dell'art. 12, comma 2, Legge n. 115/2015, è demandata al MEF la modifica del citato DM n. 489/97, al fine di **estendere la franchigia dai diritti doganali** applicabile alle piccole spedizioni a carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile **anche ai relativi servizi accessori, a prescindere dal relativo ammontare.**

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati.

Cordiali saluti.

STUDIO INTRA S.R.L.

STUDIO INTRA S.R.L.

Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)

Tel. 0521/970489 – email info@studiointra.eu – www.studiointra.eu - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € -

Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341